



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 144

Data: 23/07/2026

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto:

DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LETAME, EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E LIQUAMI ZOOTECNICI SUI TERRENI AGRICOLI E DI ASTENERSI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DI DETTO MATERIALE NELLE CONCIMAIE DAL 01/08/2026 AL 31/08/2026

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con elevato numero di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo estivo di ogni anno vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame sui terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

VISTO che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature proprie del periodo estivo, possono scaturire inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti, potenzialmente dannosi, causando disagio a turisti e ad abitanti dell'agro;

VISTO che nell'agro del territorio comunale insistono numerose abitazioni che nel periodo estivo vengono adibite a residenze secondarie;

RITENUTO, pertanto, dover disciplinare lo spargimento degli effluenti organici di natura zootecnica, vietando tali operazioni, per un periodo limitato nella stagione estiva, al fine di tutelare l'igiene pubblica e ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 art. 112 e 74 comma 1 lettera O;

VISTO l'Art. 4, lett. f) dell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 07/03/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 03/04/2013;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

con la presente Ordinanza;

ORDINA

- a) a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, **il divieto di spandimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici sui terreni agricoli e di astenersi dall'esecuzione dei lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie dal 01/08/2026 al 31/08/2026**
- b) che le operazioni di spargimento degli effluenti di natura zootecnica, da eseguirsi esclusivamente nel periodo autorizzato, vengano effettuate secondo corrette pratiche agronomiche interrando immediatamente siffatti materiali con apposita aratura delle aree interessate per gli effluenti di natura solida e mediante idonea spanditura per quelle di natura liquida e/o semiliquida, il tutto osservando ogni altra disposizione di legge in materia ambientale;

STABILISCE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del T.U.E.L.;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

D I S P O N E

di questa ordinanza:

- l'affissione all' Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- la notifica al Comando di Polizia Locale; al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gioia del Colle; alla A.S.L. BA presidio di Gioia del Colle;
- l'invio alla Regione Puglia, alla Prefettura di Bari, alla Città Metropolitana di Bari e alle Organizzazioni di categoria presenti sul territorio;

D E M A N D A

Ai Vigili Sanitari, ai Carabinieri Forestali, agli Agenti di P.L. e della Forza Pubblica, il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 23/07/2026

Avv. Giovanni Mastrangelo